

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO CANTIERE

Riparazione dei danni del sisma del 2016 subiti dall'Aula Magna della scuola media E. Mattei" CIG 8400194B5F CUP C78E18000210001

FRA

La **ROSSETTI S.R.L.**, con sede in Castignano, C.da Pittura 15/F, P.IVA 01321440446, in persona del suo legale rappresentate Roberto Rossetti, in seguito per brevità denominata "Impresa", da una parte

E

La ditta **MO.CA.ME. S.A.S DI TRAVAGLINI ACQUAVIVA MAURO & C.** con sede a MALTIGNANO cap. 63085 – VIA BONIFICA, partita IVA 00759280449 in persona del legale rappresentante MAURO ACQUAVIVA denominato "Subappaltatore"

Ed entrambi per brevità in appresso denominate parti

PREMESSO

- che l'Impresa ROSSETTI S.R.L. è assuntrice da parte del COMUNE DI CASTEL DI LAMA, in appresso denominata "ENTE APPALTANTE" dei lavori di Riparazione dei danni del sisma del 2016 subiti dall'Aula Magna della scuola media E. Mattei" CIG 8400194B5F CUP C78E18000210001
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa MO.CA.ME S.A.S. si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di opere di carpenteria edile e connesse come meglio specificate e dettagliate nel successivo art. 2;
- che l'Impresa MO.CA.ME S.A.S. ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'impresa MO.CA.ME S.A.A ha dimostrato la sussistenza dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso;
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105, - 14° comma, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
- che il Subappaltatore ha preso visione dei lavori da eseguire ed ha presentato la relativa offerta complessiva per i lavori oggetto del presente Contratto e tale offerta è stata oggetto di ampie trattative fra le parti e ha dato luogo al presente Contratto, il quale, superando tale offerta, costituisce valida e reciprocamente vincolante manifestazione della volontà delle parti;
- che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere i lavori a lui affidati e i luoghi, i modi e le condizioni, in cui essi dovranno essere realizzati, di aver effettuato tutte le ispezioni e gli studi necessari, di essersi accertato delle condizioni locali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e potranno influire sulla esecuzione dei lavori; che il Subappaltatore dichiara, assumendosene la responsabilità, di disporre di know-how, capitali, macchine, personale ed attrezzature propri, necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione delle opere affidategli con il presente Contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;
- che il Subappaltatore è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento dei lavori affidatigli è subordinato alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso cantiere, di altre opere da parte dell'Impresa e/o di terzi;

C20100

- che il Subappaltatore si impegna fin d'ora ad accettare incondizionatamente i programmi lavoro concordati con l'Impresa, con l'adozione, in casi speciali, dei mezzi idonei al mantenimento di detti programmi, senza che ciò comporti alcuna maggiorazione del corrispettivo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- 1) *Fornitura e posa in opera di portale in acciaio per adeguamento sismico, con relative piastre di collegamento ai pilastri esistenti all'interno dell'aula magna*
- 2) *Fornitura e posa in opera di crociere per adeguamento sismico, da posizionarsi nelle pareti esterne dal lato ingresso e dal lato giardino*

Nel subappalto, sono incluse le seguenti attività/servizi a carico del subappaltatore :

- a) *Mezzi di sollevamento (piattaforme elettriche, autogru) necessari per la posa in opera delle strutture sia nella parte interna che nella parte esterna.*
- b) *Fornitura e posa in opera di ancoraggi chimici alle strutture in c.a. delle strutture in acciaio, compreso barre di ancoraggio e quanto necessario per dare il lavoro completo*

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante

- Disegni del progetto esecutivo allegati.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo dei lavori del presente sub-appalto è " a misura" secondo il seguente elenco prezzi :

- 1) *Fornitura e posa in opera acciaio zincato lavorato a disegno del portale interno all'aula magna* € 4,50/kg
- 2) *Fornitura e posa in opera acciaio zincato lavorato a disegno delle crociere sulle facciate esterne dell'aula magna* € 3,50/kg

I prezzi contrattualmente definiti nell'elenco prezzi allegato al presente contratto sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

Con il prezzo pattuito si intendono pertanto compensati tutti gli oneri e le eventuali prestazioni aggiuntive, anche se non esplicitamente indicati, necessari per dare i lavori oggetto del presente Contratto finiti a regola d'arte, impiegando la manodopera e le attrezzature necessarie, in conformità alle prescrizioni della Direzione lavori.

Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO

I lavori sono subappaltati a "misura" come da modalità di calcolo riportate nell'elenco prezzi.

Nei corrispettivi pattuiti sono compresi tutti gli eventuali maggiori oneri, che possono insorgere a seguito di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori dovute sia a cause naturali, che ambientali, anche se non espressamente valutate all'atto della stipula del presente Contratto, ad esclusione delle cause di forza maggiore.

Art. 4 - CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI - PENALI

I lavori avranno inizio dal 30/11/2020 e dovranno essere completati entro il 10/12/2020.

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a completo carico dell'Impresa i seguenti oneri:

- a) gli oneri relativi alla direzione dei lavori e quelli relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- b) Tutte le operazioni e forniture a carico dell'Impresa dovranno essere fatte nel rigoroso rispetto del programma lavori concordato o da concordare durante la fase di realizzazione cantieristica.
- c) Energia elettrica in cantiere

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono a completo carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività necessari per la perfetta esecuzione dei lavori ad esso affidati in perfetta sintonia con quanto richiesto dalle prescrizioni del Direttore dei lavori e del Progetto Esecutivo.

Senza che ciò costituisca limitazione a quanto pattuito nel precedente comma, sono espressamente a carico del Subappaltatore le seguenti prestazioni ed oneri:

- a) l'organizzazione del cantiere, l'impiego di macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza, conformi alle normative tecniche vigenti, compresi l'approntamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i materiali di consumo, e quant'altro occorrente per il loro funzionamento, di quantità e qualità tali da garantire un regolare svolgimento dei lavori affidati, nel rispetto dei tempi contrattuali di esecuzione;
- b) la manodopera specializzata e la manovalanza in aiuto, in numero adeguato alle necessità dei lavori affidati e nel rispetto di quanto pattuito nel presente Contratto, organizzata in modo adatto a garantire la continuità dei lavori, compresi tutti gli oneri assicurativi, contributivi e di trasferta, vitto e alloggio, e comunque nel rispetto delle normative vigenti e del Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori del settore competente e in particolare delle norme che regolano l'organizzazione del lavoro;
- c) la direzione tecnica, subordinata alla Direzione di cantiere dell'Impresa, per tutto il periodo d'esecuzione e fino all'accettazione definitiva dei lavori;
- d) tutte le attrezzature, i macchinari ed i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto;
- e) il trasporto ed il ritrasporto degli impianti, dei macchinari, di tutte le attrezzature e dei relativi materiali di consumo;
- f) i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo, necessario per realizzare i programmi di lavoro nei tempi concordati di volta in volta;
- g) la segnalazione alla Direzione di cantiere dell'Impresa di particolari lavori, che possono comportare danni a persone o cose nelle aree di intervento, al fine di disporre le necessarie misure cautelative;
- h) il controllo diretto e la custodia del proprio cantiere e di tutto il materiale di propria fornitura;

C20100

- i) lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui di sua proprietà e di quant'altro non utilizzato nell'esecuzione dei lavori, compreso il trasporto dei materiali di risulta alle Pubbliche Discariche o altro;

Sono inoltre a completo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni:

- a) Adottare nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge (in particolare di quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro), e dotando i propri dipendenti di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di infortuni sul lavoro, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali e amministrative, esonerando da ogni responsabilità l'Impresa. Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del POS predisposto dall'Impresa; valgono le stesse modalità per altre eventuali imprese che potranno collaborare con la ditta subappaltatrice sottoscrivendolo. Riconosce altresì che ogni responsabilità, nel caso di infortuni e/o danni di qualsiasi genere, ricadrà su di esso soltanto e che per nessun titolo saranno chiamati a rispondere l'Impresa ed il suo personale dirigente, di assistenza e controllo, nei confronti dei quali il Subappaltatore presta fin d'ora totale ed ampia manleva.
- b) Applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, il trattamento normativo e retributivo stabilito dai Contratti Collettivi per i Lavoratori nazionali e territoriali in vigore per il settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali, in adempimento dell'art. 18 comma 7 della legge 19.3.1990 n. 55.
- c) Assumere la direzione dei propri lavori e l'assistenza agli stessi a mezzo di un competente preposto, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Impresa prima dell'inizio dei lavori.
- d) Rispondere dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi dalla circolazione di mezzi propri o da esso utilizzati.
- e) Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra specificati, nonché, tutti gli altri oneri in genere, nessuno escluso, che comunque faranno capo al medesimo per consegnare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente Contratto, sono per patto espresso ed essenziale compresi nei prezzi convenuti.

Il subappaltatore si impegna inoltre a fornire all'impresa prima dell'inizio dei lavori copia del DURC in corso di validità e di tutta la documentazione che sarà richiesta dalla stessa e dalla DL per ingresso in cantiere.

Art. 7 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni tecniche di Capitolato, nonché alle disposizioni, anche verbali, impartite dall'Impresa, a seconda delle necessità di carattere generale, e/o in base alle istruzioni e agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori.

Resta inteso che gli oneri derivanti da eventuali errori nell'esecuzione dei lavori saranno a carico del Subappaltatore, se a questi direttamente imputabili.

E' fatto assoluto divieto al Subappaltatore di rimuovere i dispositivi e gli altri mezzi di protezione già predisposti dall'Impresa, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta, e in particolare di compiere di propria iniziativa operazioni e/o manovre, che non siano di sua competenza e che possano comunque compromettere la sicurezza delle persone e delle cose.

All'Impresa è riconosciuta la facoltà di provvedere a mezzo di propri incaricati agli opportuni controlli nel corso dei lavori, nonché alle modalità di esecuzione. Tuttavia la sorveglianza esercitata dall'Impresa non potrà mai essere invocata per attenuare la responsabilità del Subappaltatore o per giustificare vizi di costruzione.

Art. 8 - FATTURAZIONE

La fattura elettronica emessa a fine lavori dovranno essere intestata come segue:

ROSSETTI S.R.L.
C.da Pittura 15/F
63032 CASTIGNANO (AP)
P.IVA 01321440446
CODICE UNIVOCO E06UCUD

Poiché trattasi di prestazione di manodopera prevalente rispetto al materiale utilizzato, soggetta al reverse charge art. 17 comma 6 DPR 633/72 l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.

Art. 9 – PAGAMENTI

I pagamenti sono concordati tra le parti mediante emissione di RIBA 30/60 gg data fattura fine mese al giorno 10 del mese successivo, sulle RIBA dovranno essere riportati i codici CIG e CUP riferiti all'appalto e appoggiate sui c- c dedicati così come reciprocamente comunicati e riportanti nel presente contratto.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ

Resta inteso che l'Impresa è completamente estranea ai rapporti intercorsi tra il Subappaltatore ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevata da tutte le richieste o pretese, che venissero avanzate da persone, comunque e sotto qualsiasi profilo addette, direttamente ed indirettamente, ai lavori oggetto del presente Contratto.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti contraenti convengono espressamente che il presente Contratto si risolverà di diritto, art. 1456 C.C., salva la facoltà dell'Impresa di pretendere il risarcimento dei danni e delle spese, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) il Subappaltatore non inizi i lavori alla data prevista dal programma lavori;
- b) il Subappaltatore abbandoni i lavori;
- c) il Subappaltatore si renda inadempiente per dolo o colpa grave o commetta atti fraudolenti;
- b) quando, per negligenza e/o inadempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi e/o delle condizioni stipulate e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il programma e la corretta esecuzione dei lavori;
- c) quando, per inadempimento da parte dell'Impresa sia prevedibile che venga compromesso il programma dei lavori;
- d) il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e/o per la pendenza di contestazioni (Riserve) e/o per qualsiasi altra causa, sospenda e/o ritardi l'esecuzione dei lavori;
- e) il Subappaltatore sia dichiarato fallito o diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di qualunque altra procedura concorsuale;
- f) il Subappaltatore perda i requisiti, previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni, per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Contratto. Nei casi sopraindicati l'Impresa, previa soltanto diffida da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., avrà altresì il diritto di ricorrere a imprese specializzate alternative, per la parte dei lavori ancora da effettuare, in danno del Subappaltatore.
- g) E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

Art. 12 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

In caso di recesso, di revoca e di risoluzione per qualsivoglia ragione del presente Contratto e/o del Contratto Principale, il Subappaltatore sarà tenuto a rilasciare il cantiere dietro semplice richiesta dell'Impresa. Per ogni giorno di ritardo nella restituzione il Subappaltatore sarà tenuto al pagamento all'Impresa di una penale irriducibile di €. 200-(euro duecento/00).

Nell'eventualità che il Subappaltatore non ottemperasse all'obbligo di cui sopra entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di rilascio del cantiere, l'Impresa ha facoltà di rimuovere le attrezzature, il macchinario e quant'altro di proprietà del Subappaltatore, mettendolo a deposito presso terzi, a rischio e spese del Subappaltatore medesimo, o accantonandolo in aree del cantiere, sempre a rischio del Subappaltatore, addebitandone il costo di deposito, che potrà essere dedotto dalle eventuali somme ancora spettanti al Subappaltatore.

Art. 13 - INVARIABILITÀ PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del

C20100

lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle opere affidate in subappalto nel rispetto della vigente normativa. I rifiuti dovranno essere classificati secondo la codifica CER e stoccati nell'apposita area individuata nel cantiere. I rifiuti prodotti dovranno, periodicamente e comunque entro il termine dei propri lavori, adeguatamente rimossi e smaltiti.

L'inosservanza di tali prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 18 - VARIANTI

Il Subappaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni ai lavori oggetto del presente Contratto, rispetto alle pattuizioni contrattuali, se non preventivamente concordate con l'Impresa e autorizzate dal Committente Principale. La formalizzazione dei nuovi prezzi avverrà prima dell'esecuzione di tali opere.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ASCOLI PICENO

ART. 20 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 21 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è **8400194B5F**

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è **C78E18000210001**

Appaltatore: CONTI CORRENTI DEDICATI intestati a ROSSETTI S.R.L.

BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE OFFIDA

IBAN IT 97 Z 03069 69620 100000004173

BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO FILIALE CASTIGNANO

IBAN IT 43 L 08474 69400 00000077181

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:

ROSSETTI ROBERTO NATO AD ASCOLI PICENO IL 11/08/1970 Codice Fiscale R55RRT70M11A462I

ROSSETTI GIANLUIGI NATO AD ASCOLI PICENO IL 12/08/1977 Codice Fiscale R55GLG77M12A462S

C20100

Subappaltatore: CONTI CORRENTI DEDICATI intestati a MO.CA.ME S.A.S
UBI BANCA ASCOLI PICENO
IBAN: ; IT72Y031111350000000002944

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:
TRAVAGLINI ACQUAVIAVA MAURO NATO AD ASCOLI PICENO IL 08/01/1962 Codice Fiscale
TRVMRA62A08A4620

Castignano, li 18/11/2020

L'APPALTATORE

ROSSETTI S.R.L.


ROSSETTI SRL
L'Amministratore
Roberto Rossetti

IL SUBAPPALTATORE


MO.CA.ME. S.p.A
MO.CA.ME.S.A.S
di MAURO TRAVAGLINI & C.
Via Bonifazi, 30 - Tel. 0725 4131640
63085 MALTIGNANO (AP)
P. IVA e C.F. 00759280449

Allegati: NR.2 elaborati progettuali:

**TAV- PROGETTO STRUTTURALE – TAVOLA UNICA – ESECUTIVI INTERVENTO LOCALE – DATA
18.04.2019**

**TAV- PROGETTO STRUTTURALE – TAVOLA UNICA – ESECUTIVI PER ADEGUAMENTO – DATA
18.04.2019**